



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 51/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELENORBA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELENORBA") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PARAGRAFO 1.2., LETT. A), DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 34, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 7/2017 - PROC. 01/18/SM-CRC)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 marzo 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTO il *Codice di autoregolamentazione media e minori*, approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTA la legge della regione Puglia n. 3 del 28 febbraio 2000, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera 333/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la Convenzione del 10 luglio 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Puglia l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con riferimento ai gravi fatti di cronaca nera aventi per protagonisti persone minorenni, il Comitato regionale per le comunicazioni della Puglia, con comunicato stampa del 14 settembre 2017 (n. prot. 20170061778), invitava tutte le emittenti locali pugliesi, pur nell’esercizio del diritto di cronaca, ad osservare quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione tv e minori, dall’art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, nel trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati garantendo “*l’assoluto anonimato*”. Avviava nel contempo specifica attività di monitoraggio di programmi di informazione, approfondimento o dirette diffuse dall’emittenza televisiva locale pubblica e privata.

Nell’ambito di tale attività il CO.RE.COM. Puglia richiedeva in data 15 settembre 2017 (n. prot. 20170061951) alla società Telenorba S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenorba*”, copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal giorno 13 al giorno 20 settembre 2017.

A seguito delle verifiche effettuate sulle registrazioni oggetto di analisi, il CO.RE.COM. Puglia accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio di un procedimento sanzionatorio e con atto CONT. N. 7 ANNO 2017/N° PROC. N. 07-17/DIRCOR/MON2017/MIN del 12 ottobre 2017, notificato in pari data, contestava alla società Telenorba S.p.A. la presunta violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 1.2, *lett. a)*, del *Codice di autoregolamentazione media e minori* in combinato disposto con l’art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rilevando quanto segue:

- l’edizione straordinaria del “*TG Norba*”, andata in onda a partire dalle 23:30 del giorno 13 settembre 2017 fino alle ore 00:28 del giorno 14 settembre 2017, ha trasmesso l’immagine in diretta del ragazzo, reo confesso dell’omicidio di Noemi Durini, mentre usciva dalla caserma dei Carabinieri di Specchia, dalle ore 00:12:53 alle ore 00:12:59 del 14 settembre 2017. Tale sequenza video della durata di 6 secondi è poi stata riproposta 8 volte durante il corso della stessa edizione del Tg, senza



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'adozione di alcun accorgimento che prevedesse l'oscuramento del volto del ragazzo, considerata la minore età dello stesso;

- l'edizione *flash* del "TG Norba" del 14 settembre 2017, andato in onda dalle ore 07:12:32 alle 07:21:47, ha trasmesso l'immagine del ragazzo, reo confesso dell'omicidio di Noemi Durini, mentre usciva dalla caserma dei Carabinieri di Specchia, dalle ore 07:15:36 alle ore 07:15:41 senza l'adozione di alcun accorgimento che prevedesse l'oscuramento del volto del minore;
- l'edizione del "TG Norba" del 14 settembre 2017 andato in onda 07:30:30 alle ore 07:46:47 ha trasmesso il fermo immagine del ragazzo mentre usciva dalla caserma dei Carabinieri di Specchia, dalle ore 07:30:30 alle ore 07:31:08. Nel frattempo il conduttore del TG commentava la notizia dell'arresto del minore con le seguenti parole: *"Eccolo «omissis», eccolo eccolo qui mentre esce dalla caserma dei carabinieri, sorride, come se avesse vinto chissà che cosa. Ha ucciso la sua fidanzata con una freddezza, forse con una lucidità, certamente con una crudeltà che mal si addice ad un ragazzo di appena 17 anni, che dopo questo orrendo delitto esce dalla caserma arrestato sorride e saluta"*. Lo stesso fermo immagine del ragazzo mentre esce dalla caserma viene mostrato dalle ore 07:39:08 alle ore 07:40:02. In entrambi i casi l'emittente non adottava alcun accorgimento che prevedesse l'oscuramento del volto del ragazzo, considerata la minore età dello stesso.

2. Deduzioni della società

La società Telenorba S.p.A. ha presentato memorie giustificative in data 27 ottobre 2017 (n. prot. CO.RE.COM. 20170076396). La stessa società è altresì comparsa in audizione presso la sede del CO.RE.COM. Puglia in data 15 novembre 2017, a seguito della quale sono state inviate ulteriori deduzioni in data 11 dicembre 2017 (n. prot. CO.RE.COM. 20170092046). Nelle memorie difensive la società dichiara:

- benché la persona, a maggior ragione se minore, e la sua immagine siano beni inviolabili, nella moderna società dell'informazione il minore può essere coinvolto in fatti di cronaca di pubblico interesse in misura notevolmente maggiore rispetto al passato, quando internet non aveva ancora fatto ingresso nella vita quotidiana. Nell'ottica del bilanciamento di interessi tra il diritto di cronaca e di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e la tutela del minore (artt. 2, 13, 31, comma II, Cost.) si è reso necessario ricorrere al concetto di *"ragionevole bilanciamento"* di diritti ed interessi di rango costituzionale, in modo da non comprimere mai in maniera assoluta nessuno dei due. Nel caso di specie, preliminarmente si osserva che, a proposito dei fatti oggetto di contestazione da parte del CO.RE.COM. Puglia, la prima captazione dell'immagine è avvenuta in diretta televisiva, mentre le successive proiezioni contestate si sostanziano in messe in onda di materiale registrato e già diffuso in precedenza. La ripresa del minore, mentre usciva dalla caserma dei Carabinieri di Specchia, è stata l'esito di una fortuita ed inopinata circostanza, non imputabile allo *staff* di "Telenorba". Infatti, proprio perché oggetto di diretta, non vi era alcun modo per gli stessi inviati di intervenire sulle immagini prima della messa in onda. Lo *staff* al momento delle riprese stava esercitando regolarmente il diritto di cronaca nei pressi della caserma dei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Carabinieri. Non era affatto previsto che l'arrestato fosse condotto fuori della stazione dei carabinieri dall'ingresso ove si trovavano gli operatori televisivi. L'immediatezza dell'evento e la circostanza che lo stesso si sia rivelato del tutto inaspettato ha impedito che potesse essere adottata qualsivoglia accortezza atta a non rendere riconoscibili le fattezze del minore; a tale impossibilità ha contribuito anche lo stato di caos generale e di livore nei confronti del giovane da parte della cittadinanza riunita nel medesimo luogo degli inviati dell'emittente. Secondo quanto dichiarato dalla parte, in tal caso non si configura alcun illecito da parte di "Telenorba"; diversamente argomentando si arriverebbe alla conclusione che il diritto di cronaca in quel momento non potesse essere esercitato per il solo rischio di inquadrare il minore. Per queste motivazioni, la società ritiene che non vi sia alcuna violazione delle disposizioni contestate dal CO.RE.COM. Puglia e che anzi "Telenorba" abbia agito *"nel pieno rispetto di una granitica giurisprudenza sui limiti al diritto di cronaca. La Suprema Corte di Cassazione, invero, da tempo ammette che il diritto di cronaca possa essere esercitato, anche quando ne possa derivare lesione dell'altrui reputazione, se: a) la notizia sia vera; b) esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale c) l'informazione venga mantenuta nei giusti limiti della più serena obiettività"*.

La disposizione del *Codice di autoregolamentazione media e minori* contestata inoltre non sancisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva ma, si presta ad una interpretazione dinamica che presuppone, ai fini di una sua corretta applicazione, *"un delicato processo di sussunzione in cui, volta per volta, in ragione delle peculiarità di ogni singolo caso, devono essere bilanciati e contemperati i diritti costituzionali del minore e dell'informazione"*. La norma dunque non prevede il divieto assoluto, ma solo *"l'impegno"* delle emittenti a non diffondere immagini del minore autore o vittima di un reato. Sussiste pertanto un'ipotesi di condotta sanzionabile *"ogniquale volta l'impegno non sia stato sufficiente a causa di una condotta colposa o dolosa che deve essere di volta in volta verificata in base al contesto e alle circostanze entro le quali si è verificato l'evento rilevante ai sensi del Codice di autoregolamentazione"*. Nel caso di specie, *"non poteva esservi impegno tale da evitare la proiezione delle immagini da parte di "Telenorba" nella diretta televisiva"* e, conseguentemente, *"il bene tutelato dal Codice (ovvero immagine e anonimato) non erano più suscettibili di lesione nelle successive messe in onda"*. Infatti, dalla involontarietà della captazione delle immagini originarie raffiguranti il volto di «omissis», discende inevitabilmente anche la liceità delle loro successive divulgazioni. Secondo quanto asserito dalla società, *"una volta che l'anonimato e la riservatezza del minore hanno subito un vulnus, non v'è più alcun bene da tutelare, se non quello della fisiologica ri-espansione del diritto di cronaca, al fine di garantire il costituzionale diritto dei cittadini di essere adeguatamente informati"*. In questo caso, pertanto, è d'obbligo ritenere la prevalenza del diritto di cronaca giornalistica, non più affievolito nel bilanciamento con il diritto alla riservatezza e anonimato del minore. Le immagini del minore, inoltre, non sono state mandate in onda solo da "Telenorba", essendo state diffuse anche attraverso canali estranei a "Telenorba" e pubblicate anche in rete da un numero imprecisato di utenti di *social network*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Riguardo ai commenti giornalistici a supporto delle immagini trasmesse, la società afferma che essi costituivano solo la mera riproposizione di circostanze, affermazioni e notizie acquisite da altri soggetti e dallo stesso minore e, come tali, incapaci di ledere l'immagine di quest'ultimo, costituendo solo espressione del diritto di cronaca e del dovere all'informazione.

- la normativa europea in materia di protezione dei dati personali ha recentemente inciso sulla definizione di minore ai fini dell'applicazione dei regimi normativi nazionali in materia di utilizzo delle immagini. In particolare, il nuovo Regolamento UE 2016/679 è fonte sovraordinata al diritto nazionale, e pertanto direttamente applicabile all'ordinamento italiano, e prevale sulla normativa nazionale contrastante. Secondo quanto dichiarato dalla società, per l'Unione europea la condizione di minore età, ai fini del diritto di poter liberamente disporre dei propri dati personali in rete (immagini, video, dati sensibili), scende al di sotto dei 16 anni. In sostanza, secondo quanto affermato, *“l'accesso ai moderni strumenti di comunicazione è giuridicamente consentito a soggetti che, nel tempo presente, a 16 anni debbono considerarsi sufficientemente capaci di discernimento, come tali nella piena facoltà di poter divulgare sul web ogni tipo di dato o informazione sensibile”*. L'art. 8 del Regolamento citato recita, infatti, che *“per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento dei dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni”*. Pertanto, la divulgazione di immagini di un soggetto ormai prossimo alla maggiore età (il minore in questione avrebbe compiuto 18 anni nei mesi successivi dall'accadimento del fatto contestato) risulterebbe essere giuridicamente compiuta, ai fini del trattamento dei dati personali e di conseguenza di tutela della riservatezza, nei confronti di un maggiore d'età e, come tale, doveva considerarsi pienamente lecita. Alla luce di tale nuova normativa sovranazionale, l'illecito contestato a *“Telenorba”* non trova fondamento, dovendosi disapplicare la normativa nazionale che, a garanzia della riservatezza dei minori, presuppone il raggiungimento della maggiore età una volta raggiunti i 18 anni. In via gradata, si tratta di circostanze che meritano comunque di essere considerate ai fini della gradazione dell'addebito e della sua sanzionabilità.

- la società, pur ritenendo di aver osservato una condotta conforme alla normativa che si assume violata, si è inoltre immediatamente adeguata all'invito del CO.RE.COM. Puglia di oscurare l'immagine del minore, adeguando dunque tempestivamente il proprio comportamento. Tale circostanza conferma, a giudizio di parte, la non punibilità della condotta poiché, nonostante numerosi siano i motivi di insussistenza dell'addebito, l'emittente ha da subito recepito tutte le specifiche indicazioni formulate dallo stesso CO.RE.COM.

Per le sovraespresse ragioni viene richiesta l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Puglia ha provveduto con nota prot. n. 20170094454 del 19 dicembre 2017 ad interpellare l'Avvocatura regionale, al fine di valutare l'accogliibilità delle memorie difensive prodotte dall'emittente. In data 11 gennaio 2018 con nota prot. n. 20180002019 provvedeva a trasmettere sollecito di risposta alla stessa Avvocatura regionale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Infine il CO.RE.COM. Puglia, nella seduta del 12 gennaio 2018, viste le articolate memorie difensive e il mancato riscontro da parte dell'Avvocatura regionale, ha deciso di accogliere le controdeduzioni della parte, proponendo l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, e di trasmettere all'Autorità la relazione istruttoria con i relativi allegati con nota protocollata al n. 0004500 del 22 gennaio 2018, integrata con nota protocollata al n. 0005288 del 24 gennaio 2018.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Puglia, si ritiene integrato l'illecito contestato e di dover procedere all'irrogazione di una sanzione nei riguardi della società Telenorba S.p.A., per le seguenti motivazioni:

Occorre premettere che in questa sede non viene in discussione il c.d. diritto alla cronaca e all'informazione che, come rilevato più volte dalla ricorrente, è costituzionalmente garantito, ma il limite entro cui tale diritto può ritenersi legittimamente esercitato rispetto ad un altro diritto, quello della protezione dei minori, parimenti di rango costituzionale. A tale proposito deve ritenersi che *“in un equilibrato bilanciamento di principi e valori, tutti meritevoli di protezione, la «tutela dei minori» assume un connotato certamente prevalente rispetto ad altri che, ancorché altrettanto garantiti, ove confliggenti con la prima devono essere considerati recessivi. Basti considerare che la tutela dei minori ha assunto nel tempo sempre maggiore rilievo e valenza, con una crescente attenzione e sensibilizzazione da parte e nei confronti della pubblica opinione in tutte le sedi, politiche, istituzionali, culturali, sociali ed anche da parte degli organi di informazione, specie con l'affermazione e la generale e crescente diffusione dei mezzi di comunicazione elettronica e digitale di massa e quindi della c.d. «Rete», fino a essere formalmente sancita e ribadita sul piano normativo”* (TAR Lazio sez. III ter, sent. n. 2402 del 09 marzo 2012). Detta impostazione trova, infatti, un puntuale riscontro nell'evoluzione normativa della materia, nell'ambito della quale sono state peraltro introdotte specifiche garanzie a tutela della *privacy* dei minori coinvolti in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della loro personalità, come autori, vittime o testimoni, sulla base del presupposto che la divulgazione di notizie o immagini che li riguardano possa a loro arrecare pregiudizio (cfr. p. es. il par. 1.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori). Come già evidenziato da questa Autorità, *“il giornalista deve pertanto valutare attentamente l'effetto lesivo che la diffusione di immagini o notizie può avere sui minori direttamente interessati, nonché sul pubblico dei telespettatori minorenni in generale. A maggior ragione, nei casi di minori coinvolti a qualunque titolo in procedimenti giudiziari deve assicurare elevate garanzie di anonimato. Il giornalista non pubblica il nome o qualsiasi elemento che possa condurre all'identificazione dei minori, quali la generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati e qualsiasi altra informazione o elemento: foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line che possano contribuire alla sua identificazione. In ogni caso il giornalista ha il dovere di valutare se la diffusione di immagini o informazioni relative ai minori possa recare nocimento ai minori stessi e, perciò, di adottare le cautele di volta in volta più idonee a tutelarli, astenendosi se necessario dalla diffusione medesima. Il diritto del minore alla riservatezza deve, infatti, essere sempre considerato come primario rispetto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

al diritto di critica e di cronaca. Qualora tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia veramente nell'interesse oggettivo del minore e giovi effettivamente all'interesse del minore stesso" (delibera n. 18/08/CSP). Ciascun caso deve perciò essere valutato in concreto, nel contesto in cui si colloca, e il vigente quadro normativo in materia, i cui principi fondamentali sono stati sinteticamente sopra esposti, fornisce le coordinate principali per procedere a tale valutazione.

Nel caso di specie, *"Telenorba"* ha trasmesso, senza filtri e senza alcuna forma di schermatura elettronica, immagini ritraenti il minore indagato per omicidio di cui sono state finanche fornite le generalità (nome e cognome); la presunta involontarietà della ripresa del minore durante la diretta televisiva non scrimina l'emittente dal non aver predisposto gli accorgimenti atti ad anonimizzare i dati personali e l'immagine del minore. Va precisato, come peraltro si evince dai commenti che accompagnano la diretta, che lo *staff* di *"Telenorba"* si trovava nei pressi della caserma dei Carabinieri perché in attesa della probabile uscita del ragazzo. Nel frangente in cui il minore è stato tradotto fuori dall'edificio, gli inviati, consapevoli della minore età del giovane, avrebbero quantomeno potuto in via preventiva adottare accorgimenti tali da evitare l'inquadratura del minore salvaguardando sia il diritto all'informazione sia il diritto del minore alla riservatezza ovvero al mantenimento dell'assoluto anonimato. Inoltre, va precisato che la riproposizione del filmato (sia nello stesso TG sia nei TG successivi contestati), proprio perché successiva alla ripresa in diretta, avrebbe potuto essere opportunamente preceduta da un lavoro di post-produzione di schermatura elettronica delle immagini ritraenti il minore. Al riguardo giova peraltro rilevare come, ai sensi della normativa vigente, le stesse udienze del Tribunale per i minorenni e della Sezione di Corte di appello per i minorenni siano di norma tenute a porte chiuse, nella consapevolezza che la diffusione di notizie, immagini, commenti e valutazioni su fatti che li riguardano possa loro apportare conseguenze ben gravi, sia allo sviluppo sia alla vita materiale. Tali conseguenze *"hanno rilevanza costituzionale ai termini dell'art. 31, comma 2, della Costituzione, che prevede la tutela dei minori, intesa in correlazione con il principio fondamentale dell'art. 2 della Costituzione, per gli effetti che la diffusione di fatti emersi nel dibattito può provocare sulla formazione sociale ove si svolge o potrà svolgersi la personalità del minore"* (Corte Costituzionale, sentenza n. 16 del 10 febbraio 1981). Va in questo senso tenuto presente che, nel caso di specie, le immagini riprese in diretta sono state riproposte numerose volte nel corso della stessa edizione straordinaria del TG (e nei TG successivi contestati), sia come frammento video sia sotto forma di fermo immagine a schermo intero o parziale, mentre la cronista descriveva e commentava ripetutamente i fatti soffermandosi più volte sui medesimi particolari (ad es. facendo riferimento al ghigno del ragazzo all'uscita della caserma). È doveroso sottolineare che le immagini e i commenti diffusi dall'emittente, oltre a non essere rilevanti ai fini della trattazione della cronaca, non tutelano l'interesse oggettivo del minore e non giovano effettivamente all'interesse del minore stesso.

Quanto poi al *"bene della vita"* della riservatezza del minore, questo non viene meno per il solo fatto che esso sia già stato leso in precedenza, come sostiene la parte,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ammettendo così la liceità delle riprese senza filtri del minore mandate in onda successivamente alla diretta per garantire il costituzionale diritto dei cittadini di essere informati. Tale ragionamento, che nel caso specifico giustificerebbe la non sanzionabilità di ogni violazione della normativa posta a tutela dei minori successiva alla prima, non riceve alcuna conferma dal quadro normativo e giurisprudenziale vigente. Invero, *“l’assoluta preminenza del valore della dignità della persona umana esclude, parimenti, che l’interesse alla salvaguardia dell’integrità fisica, psichica e psicologica delle persone (nella specie: dei minori) possa recedere di fronte ad altri interessi seppur importanti, quali quello alla diffusione di un’informazione completa. Nella scala dei valori, infatti, anche quelli giuridici, i diritti alla vita ed all’integrità fisica, psichica e psicologica della persona non possono essere mai “graduati” e non possono mai costituire oggetto di calcoli proporzionalistici volti a comprimere il contenuto sostanziale, in funzione di altre o di altrui utilità”* (TAR Lazio, sez. II, sez. I, sent. n. 8323 del 15 settembre 2008).

Con riferimento al nuovo Regolamento europeo n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, si rendono necessarie due precisazioni. In primo luogo, è opportuno sottolineare che tale atto è stato pubblicato sulla Gazzetta UE il 4 maggio 2016 e che agli Stati membri è stato concesso un periodo di due anni per allineare la normativa nazionale a quella sovranazionale, decorsi i quali il Regolamento sarà applicabile in tutta l’Unione Europea; tale effetto si avrà a partire dal 25 maggio 2018 (ex art. 99, comma 2, del Regolamento). In secondo luogo, la norma richiamata dall’emittente per dimostrare che la divulgazione di immagini di un soggetto è lecita quando questi abbia compiuto 16 anni, non può comunque ritenersi applicabile in questo caso; dall’esame delle singole disposizioni contenute nel Regolamento, infatti, emerge che l’art. 8, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6, comma 1, *lett. a)*, prevede che tale età sia ritenuta idonea nel caso in cui l’interessato abbia espresso il consenso al trattamento dei dati personali per una o più specifiche finalità e qualora riguardi l’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Nel caso di specie, il servizio fornito da “Telenorba” non riveste le caratteristiche previste dalla norma del citato Regolamento trattandosi di servizio di media audiovisivo lineare o radiodiffusione televisiva, così come definito dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante il *Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*. Si tratta dunque di un servizio non contemplato nel novero dei servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 4, comma 25, dello stesso Regolamento che richiama l’art. 1, par. 1, *lett. b)*, della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015. Infatti, ai sensi del citato art. 1, par. 1, *lett. b)*, in combinato disposto con l’allegato 1 della medesima Direttiva, i servizi di radiodiffusione televisiva sono esclusi dalla definizione di servizio della società dell’informazione. Si deve pertanto ritenere che nel caso concreto il Regolamento non trovi applicazione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00) per le violazioni rilevate, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in combinato disposto con l’art. 51, comma 5,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo medesimo;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la base della sanzione per la violazione corrispondente alla messa in onda in data 13 e 14 settembre 2017 del programma d'informazione "TG Norba" nella misura corrispondente al minimo edittale (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi considerevole stante la sua incidenza su un rilevante bene giuridico quale la tutela dei minori e particolarmente grave se rapportata al pregiudizio subito dal minore, coinvolto in procedimento penale in quanto presunto autore di reato, ripreso senza le necessarie accortezze e forme di schermatura elettronica volte a garantirne l'assoluto anonimato. Del minore sono state finanche rese note le generalità (nome e cognome). Le immagini che lo ritraggono, accompagnate da reiterati commenti, sono state peraltro mandate in onda più volte (in taluni casi anche con fermo immagine) nell'ambito di tre distinte edizioni del telegiornale.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è adeguata all'invito del CO.RE.COM. Puglia di oscurare l'immagine del minore, adeguando tempestivamente il proprio comportamento alle norme vigenti.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società Telenorba S.p.A, in base alle ultime risultanze del bilancio al 31 dicembre 2016 ove risulta una perdita dell'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT. N. 7 anno 2017/N° PROC. N. 07-17/DIRCOR/MON2017/MIN nella misura complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00), corrispondente al minimo edittale, aumentata al triplo secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n 689, ai sensi del quale *chi commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telenorba S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telenorba", con sede legale in Via Pantaleo n. 20/a, 70014 - Conversano (BA), di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.2, *lett. a)*, del *Codice di autoregolamentazione media e minori*, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per violazione delle disposizioni di cui paragrafo 1.2 del Codice di autoregolamentazione media e minori, in combinato disposto con l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, con delibera n. 51/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 51/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi